Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 288

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 16 dicembre 1954** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24), in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*,, alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 novembre 1954, n. **1150**.

Istituzione di una tassa di concessione governativa sugli abbonamenti alle radiodiffusioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il libretto d'iscrizione, rilasciato ai sensi dell'art. 6 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, per la detenzione di apparecchi radio-riceventi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni o delle diffusioni televisive, costituisce licenza d'uso ed è soggetto alla tassa di concessione governativa nelle seguenti misure:

a) per ogni abbonamento alle radioaudizioni: lire 850 per anno solare;

b) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive: lire 3000 per anno solare; tale aliquota comprende anche la tassa dovuta per l'abbonamento alle radioaudizioni, connesso con l'abbonamento alle trasmissioni televisive.

Alle stesse tasse sono soggetti gli speciali contratti di abbonamento conclusi dall'Ente concessionario e le licenze speciali gratuite da detto Ente accordate, a norma delle vigenti disposizioni, fatta eccezione per i contratti con pubblici esercizi, ai quali si applicano le norme di cui all'art. 2 della presente legge.

Sui libretti d'iscrizione riguardanti apparecchi di radiodiffusione installati su autovetture con oltre 13 Hp tassabili ai fini fiscali o su navi, la tassa di concessione governativa è dovuta nella misura di lire 5000 annue.

E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 3 del decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246.

Art. 2.

Il settimo comma delle note relative al n. 79 della tabella *A* allegata al testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto Presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, è sostituito come segue:

« L'autorizzazione di pubblica sicurezza per tenere o fare funzionare apparecchi radioriceventi o radiotelevisivi negli esercizi pubblici è rilasciata esclusivamente mediante annotazione sulla licenza di esercizio emessa dalla competente autorità ed è soggetta alle seguenti tasse di concessione governativa:

a) per autorizzazioni concernenti apparecchi radiofonici: lire 850 ad anno solare;

b) per autorizzazioni concernenti apparecchi televisivi escluso il caso di cui all'art. 3: lire 10.000 ad anno solare; tale aliquota comprende anche la tassa dovuta per l'abbonamento alle radioaudizioni connesso con l'abbonamento alle trasmissioni televisive. Per i pubblici esercizi delle categorie 4ª e 5ª la tassa è ridotta a lire 6000 e a lire 4000 rispettivamente.

Art. 3.

Al n. 79 della tabella *A* allegata al testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto Presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, è aggiunta la seguente lettera *c*):

c) *Diffusioni televisive in esercizi appositamente destinati alla presentazione al pubblico di trasmissioni televisive:*

extra e di prima categoria:		
tassa di apertura . . .	L.	120.000
vidimazione annuale . . .	»	20.000
cambio di titolare	»	25.000
di 2ª categoria:		
tassa di apertura . .	»	75.000
vidimazione annuale	»	15.000
cambio di titolare . . .	»	16.000
di 3ª categoria:		
tassa di apertura	»	50.000
vidimazione annuale . . .	»	10.000
cambio di titolare .	»	12.000
di 4ª categoria:		
tassa di apertura	»	35.000
vidimazione annuale	»	6.000
cambio di titolare	»	8.000
di 5ª categoria:		
tassa di apertura	»	20.000
vidimazione annuale	»	4.000
cambio di titolare	»	5.000

Le sopraindicate tasse di apertura sono ridotte ad un quinto qualora non si faccia uso di grandi schermi o di speciali apparecchiature ».

La classificazione degli esercizi di cui ai precedenti commi è fatta dal Prefetto, sentito l'Intendente di finanza della provincia in cui è sito l'esercizio.

Art. 4.

Il pagamento delle tasse di concessione governativa istituite dalla presente legge deve essere effettuato dal contribuente, in unica soluzione entro il 31 gennaio di ciascun anno, insieme col canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni o con la prima rata del canone stesso in caso di pagamento rateale, esclusivamente mediante versamento sul conto corrente postale intestato:

1) all'Ufficio del registro competente per territorio, per i versamenti relativi al rinnovo di abbonamento ordinari alle radioaudizioni, servendosi dei moduli di versamento contenuti nel libretto di iscrizione;

2) all'Ufficio del registro « Abbonamenti Radio » di Torino, per gli abbonamenti alle trasmissioni televisive.

Per gli abbonamenti speciali alle radioaudizioni, il pagamento della tassa di concessione governativa, deve essere effettuato presso il competente Ufficio del registro del luogo in cui la convenzione di abbonamento è stata stipulata, in modo ordinario ai sensi dell'art. 3 del testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto Presidenziale 20 marzo 1953, n. 112.

Salvo quanto stabilito nel successivo art. 5, il pagamento della tassa di concessione governativa dovuta per i nuovi abbonamenti alle radioaudizioni deve essere eseguito, in uno col rateo di canone dovuto, mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Primo Ufficio Bollo di Torino; nel caso di nuovi abbonamenti alle trasmissioni televisive, il pagamento va effettuato, in uno col rateo del canone dovuto, nei modi di cui al n. 2 del primo comma del presente articolo.

Art. 5.

Non sono soggetti alla tassa di concessione governativa dovuta per la prima iscrizione e limitatamente all'anno solare in cui detta iscrizione viene effettuata coloro che acquistino presso i rivenditori autorizzati un apparecchio radiofonico nuovo e contraggano per la prima volta un abbonamento alle relative trasmissioni.

Gli acquirenti di un apparecchio televisivo nuovo che contraggano per la prima volta un abbonamento alle relative trasmissioni sono esonerati dal tributo per l'anno solare d'iscrizione e per quello immediatamente successivo.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 10 dicembre 1954, n. 1151.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1070, recante modificazioni alla legge riguardante la tassa di bollo sulle carte da giuoco.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1070, recante modificazioni alla legge riguardante la tassa di bollo sulle carte da giuoco, con le seguenti modificazioni:

All'art. 2, secondo comma, sono soppresse le parole: « i fabbricanti ».

Allo stesso art. 2, sono aggiunti i seguenti commi:

« I mazzi di carte con assi già bollati a lire 100 ed a lire 200 che si trovano in giacenza presso le ditte fabbricanti, potranno essere integrati con marche da bollo fino a concorrenza della nuova imposta al momento della uscita dalla fabbrica o dai relativi depositi per la vendita e comunque non oltre il 30 giugno 1955.

A tale scopo le ditte fabbricanti dovranno far pervenire, non oltre il decimo giorno dall'entrata in vigore

della presente legge, alle Intendenze di finanza competenti, un elenco in triplice copia delle giacenze da assoggettare al bollo, distinte per tipo di carte.

Gli assi già bollati a lire 100 ed a lire 200 che si trovino in giacenza presso gli uffici del registro-bollo dovranno essere, a cura degli stessi, sovrastampati col nuovo bollo e potranno essere ritirati dalle ditte fabbricanti entro lo stesso termine del 30 giugno 1955 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — VANONI — GAVA — DE PIETRO

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 14 dicembre 1954, n. 1152.

Benefici di carriera in favore degli agenti delle Ferrovie dello Stato combattenti della guerra 1940-1945 ed assimilati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato combattenti della guerra 1940-45 od assimilati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi ai seguenti concorsi interni per titoli e per esperimento pratico:

a) a posti di ispettori di 2ª classe se rivestiti di qualifica di grado VI ferroviario con anzianità di grado non inferiore ad anni due e a posti di allievo ispettore negli altri casi, se in possesso di laurea;

b) a posti di segretario, disegnatore, assistente lavori, sottocapo delle stazioni e capo-tecnico di 3ª classe, se in possesso di licenza di scuola media superiore;

c) a posti di alunni d'ordine delle stazioni, aiutanti disegnatori, sorveglianti ai lavori, conduttori, se in possesso di licenza di scuola media inferiore;

d) a posti di guardasala, frenatore, operaio, motorista delle navi traghetto, capo squadra cantoniere, aiuto macchinista, se in possesso di licenza di scuola elementare e, per questa ultima qualifica, anche delle prescritte abilitazioni.

Art. 2.

Gli agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato di grado XI o inferiore e quelli di grado X non rivestiti della qualifica di alunno d'ordine, combattenti della guerra 1940-45 od assimilati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che durante la guerra abbiano rivestito il grado di sottufficiale, sono ammessi al concorso di cui al punto *c*) dell'art. 1 della presente legge anche se sprovvisti del titolo di studio prescritto.

Art. 3.

Gli agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato di grado XI o inferiore e quelli di grado X non rivestiti della qualifica di alunno d'ordine, combattenti della guerra 1940-45 od assimilati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che durante la guerra abbiano rivestito il grado di ufficiale sono ammessi al passaggio di grado corrispondente ad una delle qualifiche di cui al punto *c*) dell'art. 1 della presente legge anche se sprovvisti del titolo di studio prescritto purchè ritenuti idonei e previo un periodo di esperimento della durata di mesi sei.

Il passaggio suddetto avrà decorrenza dalla data di ultimazione dell'esperimento in parola.

Art. 4.

I concorsi di cui agli articoli 1 e 2 saranno banditi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il numero di posti appresso indicati:

Concorsi di cui al punto *a*) dell'art. 1	n.	50
Concorsi di cui al punto *b*) dell'art. 1 (da ripartire fra i concorrenti in relazione alle specializzazioni dei rispettivi titoli di studio)	»	250
Concorsi di cui al punto *c*) dell'art. 1 ed all'art. 2	»	500
Concorsi di cui al punto *d*) dell'art. 1	»	1.200

Le graduatorie dei concorsi previsti dagli articoli 1 e 2 e le sistemazioni disposte dall'art. 3 della presente legge saranno stabilite in base ai seguenti elementi:

a) benemerenze militari e partigiane e servizio trascorso in zona di operazione;

b) periodo trascorso in prigionia e deportazione;

c) durata del servizio militare;

d) orfani di guerra e di agenti ferroviari;

e) titoli professionali e culturali;

f) benemerenze di servizio;

g) qualifica ed anzianità di grado e di servizio;

h) rapporto informativo.

Tutti gli agenti, risultati vincitori nei concorsi di cui ai precedenti articoli 1 e 2, saranno inquadrati nella qualifica per la quale hanno concorso subordinatamente all'esito favorevole di un periodo di esperimento pratico della durata di sei mesi. La decorrenza delle nomine conseguenti all'applicazione degli articoli 1 e 2 è stabilita dalla data di approvazione delle rispettive graduatorie e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Tuttavia le nomine dei vincitori dei concorsi di cui al punto *a*) dell'art. 1 avranno la decorrenza, per la prima metà, a tale data e, per la seconda metà, al 1° gennaio dell'anno successivo.

I vincitori dei concorsi di cui al punto *a*) dell'art. 1 che abbiano già acquisito titolo all'inquadramento nel gruppo *A* in virtù del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633, ratificato con modificazioni con legge 1° dicembre 1951, n. 1309, saranno inquadrati nel gruppo *A* in eccedenza ai 50 posti previsti nel primo comma del presente articolo.

Art. 5.

Il Ministro per i trasporti nominerà le apposite Commissioni per l'espletamento dei concorsi previsti dalla presente legge includendo in ciascuna di esse un ferroviere mutilato di guerra ed un ferroviere combattente.

Art. 6.

Agli agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato, combattenti della guerra 1940-45 od assimilati, che non beneficeranno delle concessioni fatte con i precedenti articoli, è concesso — a seguito d'istanza dell'interessato — un aumento di due anni di anzianità nel grado rivestito alla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla data medesima hanno effetto i benefici economici derivanti dall'applicazione del presente articolo.

Art. 7.

I benefici di cui agli articoli precedenti si applicano anche agli agenti combattenti della guerra 1940-45 ed assimilati, immessi nell'Amministrazione ferroviaria ai sensi della legge 29 aprile 1953, n. 430, e in servizio presso l'Amministrazione ferroviaria stessa alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

I predetti agenti, in possesso della laurea, beneficeranno esclusivamente del disposto di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 1954

EINAUDI

SCELBA — MATTARELLA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1954, n. **1153**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Largo del Campo di Salerno.

N. 1153. Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Largo del Campo di Salerno viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1954
Atti del Governo, registro n. 87, *foglio n.* 63. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1954, n. **1154**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Silvio Pellico » di Roma.

N. 1154. Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Silvio Pellico » di Roma viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1954
Atti del Governo, registro n. 87, *foglio n.* 64. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1954, n. **1155**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di piazza San Francesco in Salerno.

N. 1155. Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di piazza San Francesco in Salerno viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1954
Atti del Governo, registro n. 87, *foglio n.* 68. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1954, n. **1156**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Nardò.

N. 1156. Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Nardò viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1954
Atti del Governo, registro n. 87, *foglio n.* 67. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1954, n. **1157**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di via G. Carducci in Rovigo.

N. 1157. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di via G. Carducci in Rovigo viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1954
Atti del Governo, registro n. 87, *foglio n.* 66. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1954.

Classificazione tra le provinciali della strada dalla statale di Guidonia, per Sant'Angelo Romano, a Mentana, in provincia di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 28 marzo 1952, n. 468, con la quale l'Amministrazione provinciale di Roma ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada dalla statale di Guidonia, per Sant'Angelo Romano, a Mentana;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 25 maggio 1954, n. 1114;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada dalla statale di Guidonia, per Sant'Angelo Romano, a Mentana, in provincia di Roma, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Dogliani, addì 26 settembre 1954

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1954
Registro n. 36 *Lavori pubblici, foglio n.* 220

(5796)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1954.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto di tecnica e propaganda agraria.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 17 ottobre 1935, n. 1927, con il quale è stato concesso, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, il riconoscimento giuridico dell'Istituto di tecnica e propaganda agraria;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1947, n. 1665, con il quale le attribuzioni di vigilanza dell'Istituto sono state trasferite al Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilendosi che alle eventuali modifiche dello statuto dell'Ente debbasi provvedere con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste da emanarsi di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Ritenuta la opportunità di far luogo alle più urgenti modifiche dello statuto dell'Istituto di tecnica e propaganda agraria, essenzialmente allo scopo di eliminare ogni riferimento al cessato ordinamento corporativo e di consentire la ricostituzione dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto tuttora soggetto a regime commissariale;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto di tecnica e propaganda agraria, approvato con regio decreto 17 ottobre 1935, n. 1927, è modificato come segue:

Art. 1. — E' costituito, con sede in Roma, l'Istituto di tecnica e propaganda agraria, il quale ha lo scopo di contribuire all'incremento ed al miglioramento della produzione agricola.

Per il raggiungimento di tale scopo l'Istituto assolve, in particolare, i seguenti compiti:

a) promuove e seconda studi, sperimentazioni e iniziative riguardanti la produzione agricola, e compie opera intesa a diffondere l'applicazione delle conquiste della scienza nel campo dell'agricoltura;

b) svolge attività propagandistica promuovendo, in armonia con le disposizioni di legge, mostre ed esposizioni di carattere agrario;

c) promuove corsi di specializzazione e perfezionamento per tecnici agricoli, per agricoltori, per dirigenti ed impiegati di aziende agricole, nonchè gite di istruzione, periodici convegni per discutere problemi della tecnica agricola, ecc.;

d) svolge azione intesa al perfezionamento delle capacità tecniche e professionali dei contadini, nonchè alla formazione di maestranze specializzate in particolari attività rurali;

e) raccoglie, coordina e diffonde i risultati degli studi, della sperimentazione e delle opere di valorizzazione agricola nazionale, nonchè delle attività dirette alla organizzazione tecnica, economica e sociale nel campo rurale;

f) provvede a speciali servizi di informazione e notizie inerenti alla tecnica ed alla propaganda agraria;

g) attende, in conformità delle istruzioni ricevute, all'espletamento degli eventuali incarichi ad esso affidati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel campo della propaganda agraria e della assistenza tecnica agli agricoltori.

Art. 2. — L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3. — Sono organi dell'Istituto:

1) il Consiglio di amministrazione;

2) il presidente.

Art. 4. — Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste. Di esso fanno parte:

a) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con funzioni di presidente;

b) tre rappresentanti designati, rispettivamente, dai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione;

c) tre membri in rappresentanza paritetica, delle categorie professionali dei laureati in scienze agrarie, degli agricoltori e dei coltivatori diretti designati dalle associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale indicate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I membri di cui alla lettera *c*) che si astengano senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

I membri nominati in sostituzione di altri venuti a cessare per qualsiasi motivo durante il triennio, restano in carica sino alla scadenza del periodo per il quale erano stati nominati quelli che hanno sostituito.

Art. 5. — Il Consiglio di amministrazione ha il compito:

1) di deliberare sulle direttive di ordine generale e sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività dell'Istituto;

2) di deliberare, non oltre il 30 aprile di ogni anno, sul resoconto morale e sul conto consuntivo e, non oltre il 30 settembre, sul bilancio preventivo dell'Istituto;

3) di deliberare sulle proposte di modifica al presente statuto e sul regolamento del personale;

4) di adempiere a tutte le altre funzioni ad esso deferite dal presente statuto.

Art. 6. — Il Consiglio è convocato dal presidente, in via ordinaria, almeno ogni tre mesi, ed in via straordinaria quando egli lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta tre consiglieri o il Collegio sindacale.

La convocazione del Consiglio deve essere fatta mediante lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno dell'adunanza. Tale lettera va spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione. In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato telegraficamente con almeno tre giorni di preavviso.

Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno quattro membri.

In seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima, la riunione sarà valida purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore a tre.

Ogni membro del Consiglio dispone di un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti ad eccezione delle proposte di modifica dal presente statuto per le quali è richiesta la maggioranza dei tre quinti degli intervenuti.

Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

In caso di parità, sulle deliberazioni prese a maggioranza assoluta di voti, prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto nel qual caso la proposta si intende respinta.

Art. 7. — Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto ed è responsabile del suo andamento; egli cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e provvede a quant'altro è necessario per assicurare il migliore funzionamento dell'Istituto stesso.

In caso di urgenza ha facoltà di esercitare i poteri del Consiglio di amministrazione, salvo l'obbligo di sottoporre ad esso, per la ratifica, nella prima riunione, i provvedimenti adottati.

In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente nominato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 8. — Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

a) dai beni immobili e dai valori che per acquisti, lasciti e donazioni vengano comunque in proprietà dell'Istituto;

b) dalle somme che dal Consiglio di amministrazione siano destinate a formare riserve o accantonamenti.

Del patrimonio dell'Istituto dovrà essere tenuto, in apposito registro, l'inventario, che, all'inizio dell'esercizio finanziario, dovrà essere presentato, debitamente aggiornato, al Consiglio di amministrazione a cura del presidente.

Art. 9. — Costituiscono entrate dell'Istituto, da impiegare per il conseguimento dei suoi scopi:

a) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

b) gli eventuali contributi di enti o privati e qualunque altra entrata accertata per qualsiasi titolo (donazioni, diritti, vendite di pubblicazioni, ecc.).

Art. 10. — L'Istituto deve sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

a) i bilanci preventivi e consuntivi;

b) gli atti che implicano mutamenti patrimoniali;

c) le spese che impegnano il bilancio oltre l'esercizio in corso.

d) i regolamenti e gli organici del personale.

Art. 11. — La gestione finanziaria dell'Istituto è controllata da un Collegio di sindaci composto di tre membri effettivi di cui due nominati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e uno dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e da due membri supplenti in rappresentanza, rispettivamente, dei due predetti Ministeri. I sindaci sono invitati ad assistere alle sedute del Consiglio di amministrazione. Essi riferiscono sul conto consuntivo e compiono tutte le verifiche ritenute necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

Art. 12. — In caso di scioglimento dell'Istituto o di revoca del riconoscimento, il patrimonio netto risultante dalla liquidazione, sarà, con decreto del Capo dello Stato, devoluto per la realizzazione degli stessi fini o di fini analoghi a quelli previsti dal presente statuto.

Roma, addì 19 novembre 1954

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MEDICI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

(5894)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1954.

Autorizzazione alla Società generale di assicurazioni e riassicurazioni « Ausonia », con sede in Genova, ad esercitare le assicurazioni in taluni rami di assicurazione contro i danni ed a concentrare il portafoglio della rappresentanza italiana della Società « National Insurance Company of Egypt », con sede in Alessandria d'Egitto. Revoca della autorizzazione alla predetta rappresentanza ad esercitare in Italia.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato col regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto Ministeriale 17 luglio 1950, che autorizza la Società « National Insurance Company of Egypt (General Insurance) » avente sede in Alessandria d'Egitto, ad esercitare in Italia le assicurazioni nei rami incendio e trasporti;

Vista la domanda con la quale la Società generale di assicurazioni e riassicurazioni « Ausonia », con sede in Genova, chiede di essere autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami incendi, infortuni, responsabilità civile, furti, automobili, grandine, trasporti, cristalli e la riassicurazione;

Viste le deliberazioni dei Consigli di amministrazione della « National Insurance Company of Egypt (General Insurance) », e della Società « Ausonia », rispettivamente in data 26 febbraio e 6 marzo 1954, con le quali è stata decisa la concentrazione in quest'ultima Società del portafoglio assicurativo della anzidetta rappresentanza italiana ed in conseguenza la cessazione dell'esercizio assicurativo in Italia della Società egiziana;

Considerato che la Società « Ausonia » ha costituito la cauzione minima fissa di lire 30 milioni, nonchè il fondo iniziale computabile nella cauzione ragguagliata a quota parte dei premi annui; e che risultano verificate le condizioni di cui al terzo comma dell'art. 128 del regolamento approvato col regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

Art. 1.

La Società generale di assicurazioni e riassicurazioni « Ausonia », con sede in Genova, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami incendio, infortuni, responsabilità civile, furti, automobili, grandine, trasporti, cristalli e la riassicurazione.

Art. 2.

E' autorizzata la concentrazione nella Società generale di assicurazioni e riassicurazioni « Ausonia », con sede in Genova, del portafoglio italiano della Società « National Insurance Company of Egypt (General Insurance) », con sede in Alessandria d'Egitto e rappresentanza generale per l'Italia in Genova.

Art. 3.

E' revocata alla Società « National Insurance Company of Egypt (General Insurance) », con sede in Alessandria d'Egitto e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, l'autorizzazione ad operare in Italia.

Roma, addì 24 novembre 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

(5853)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1954.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Sant'Andrea di Conza (Avellino) e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i regi decreti-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la proposta formulata dall'Istituto federale di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono sciolti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Sant'Andrea di Conza (Avellino) e il sig. Gerardo Cianci fu Leonardo è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa anzidetta, con l'incarico, altresì, di promuovere la ricostituzione, ai sensi dello statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 novembre 1954

Il Ministro: GAVA

(5735)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1954.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi ad una tariffa di assicurazione, attualmente in vigore, presentati dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazione « L'Union Vie ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazioni « L'Union Vie », intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio di una tariffa sulla durata della vita umana, approvata con decreto Ministeriale 27 maggio 1953, n. 2126;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, alcuni tassi di premio relativi alla seguente tariffa, già approvata con decreto Ministeriale 27 maggio 1953, n. 2126, presentati dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazioni « L'Union Vie »:

Tariffa relativa alla assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Roma, addì 1° dicembre 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

(5811)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 23 novembre 1954.

Chiusura della gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Frosinone.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, relativo alla istituzione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1941, relativo alla costituzione dei Consorzi Provinciali tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) e dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali medesimi (Consocarni);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, relativo alla soppressione degli enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione e recante norme per la loro liquidazione;

Visto il decreto del Prefetto di Frosinone emanato in data 29 novembre 1944, convalidato successivamente dal decreto del Presidente del Consiglio 7 febbraio 1945, e concernente la messa in liquidazione del locale Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni e la nomina a commissario liquidatore del dott. Luigi Vassallo;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1946, concernente l'accentramento presso l'Associazione nazionale dei Consorzi Provinciali tra Macellai delle operazioni relative alla liquidazione dei dipendenti Co.Pro.Ma.;

Visto il decreto commissariale 30 gennaio 1948, relativo alla nomina dell'avv. Luigi Sorrentino a commissario liquidatore di tutti gli enti ed uffici già operanti nel campo dell'alimentazione;

Considerato che il commissario liquidatore predetto ha rimesso in data 4 agosto 1954 per l'approvazione all'Alto Commissariato per l'alimentazione il bilancio finale di liquidazione del Co.Pro.Ma. di Frosinone;

Considerato che di tale adempimento è stata data notizia con apposito comunicato che è stato inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 18 agosto 1954 e nel Foglio annunzi legali della provincia di Frosinone n. 11 dell'11 agosto 1954 e con il quale, altresì, sono stati invitati tutti coloro che vi avevano interesse a proporre le loro eventuali opposizioni e richieste entro sessanta giorni dalla pubblicazione;

Considerato che nessuna opposizione o richiesta di terzi è pervenuta entro i termini indicati;

Considerato che il competente Collegio dei sindaci revisori ha riscontrato la regolarità delle scritturazioni contabili del bilancio che presenta un saldo a pareggio secondo le seguenti risultanze:

Attivo

Banche	L.	33.127,45
Debitori	»	329.570,34
Immobilizzi	»	5.200 —
	L.	367.897,79

Passivo

Creditori	L.	164.700,50
Passività d'esercizio:		
a) competenze al personale	»	—
b) altri oneri	»	203.197,29
	L.	367.897,79

Decreta:

Art. 1.

La gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Frosinone è chiuso.

Art. 2.

E' approvato il bilancio finale di chiusura del Co.Pro.Ma di Frosinone deliberato dal commissario liquidatore con una chiusura a pareggio secondo le risultanze di cui alle premesse.

Art. 3.

Gli atti della gestione del Co.Pro.Ma. di Frosinone saranno, a cura del commissario liquidatore, rimesse per tutti gli effetti, all'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Roma, addì 23 novembre 1954

L'Alto Commissario per l'alimentazione
MEDICI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

(5774)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione allo smercio dell'acqua oligo-minerale denominata « Camorei »

Con decreto n. 612 dell'11 novembre 1954, si autorizzano i signori Maria Parola, Cesare Parola e Michelangelo Parola, domiciliati in Borgo San Dalmazzo (Cuneo), a smerciare la acqua oligo-minerale denominata « Camorei » che sgorga, nel territorio dei comuni di Borgo San Dalmazzo e Roccasparvera (Cuneo), accordata con il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 566 del 30 novembre 1951, e trasferita alla signora Maria Parola usufruttuaria e Cesare e Michelangelo Parola, domiciliati in Borgo San Dalmazzo, via Lovera, 35.

Il Prefetto di Cuneo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà notificato in via amministrativa dal sindaco di Borgo San Dalmazzo a mezzo del messo comunale, ai titolari della concessione mineraria.

(5897)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Raccolte le proposte dei vettori di emigranti;
Esaminati i pareri delle competenti autorità;
Sentito il parere della Commissione tecnico-consultiva per l'emigrazione;

Determina:

1. — Per il periodo 1° gennaio-30 aprile 1955 i noli massimi di 3ª classe con sistemazione in dormitori o cabine con più di sei posti da praticarsi per il trasporto transoceanico degli emigranti in partenza da porti italiani con navi di qualsiasi bandiera, aventi età non superiore ai 25 anni e con velocità reale non inferiore a 14 miglia, sono fissati come segue:

Sud America:		
Brasile	L.	126.000
Plata	»	136.000
Centro America Sud Pacifico:		
La Guayra	L.	126.000
Barranquilla-Cristobal	»	136.000
Buenaventura-Punà-Guayaquil	»	171.000
Callao-Habana-Acapulco	»	185.000
Valparaiso ed altri scali del Cile	»	210.000
Nord Pacifico:		
Punta Arenas di Corinto-La Libertad-S. Josè de Guatemala	L.	171.000
Los Angeles-San Francisco	»	205.000
Vancouver	»	215.000
Sud Africa:		
Mombasa-Zanzibar	L.	115.000
Beira	»	119.000
Durban	»	123.000
Capetown	»	127.000
Australia:		
Freemantle	»	214.000
Melbourne-Adelaide	»	219.000
Sydney	»	223.000
Brisbane	»	228.000
Cairns	»	236.000

Per le navi « Augustus », « Giulio Cesare », « Australia », « Neptunia », « Oceania », « Africa », « Roma » e « Sydney », riconosciute di categoria superiore, viene autorizzata la mag-

giorazione di nolo nella misura di Lit. 5000 per le sistemazioni in camerone ed in cabine a più di sei posti e di Lit. 15.000 per le sistemazioni in cabine a non più di sei posti.

Per le navi « Conte Biancamano » e « Conte Grande », considerate di uguale categoria, il sopranolo è limitato alle sistemazioni in cabine a non più di sei posti nella stessa misura di Lit. 15.000.

2. — Per le altre navi autorizzate al servizio di emigrazione non aventi i requisiti di età e di velocità di cui al precedente n. 1, i noli vengono fissati come segue:

Destinazione	Nolo
Sud America:	
Brasile	L. 120.000
Plata	» 129.000
Centro America Sud Pacifico:	
La Guayra	L. 120.000
Barranquilla-Cristobal	» 129.000
Buenaventura-Punà-Guayaquil	» 163.000
Callao-Habana-Acapulco	» 176.000
Valparaiso ed altri scali del Cile	» 200.000
Nord Pacifico:	
Punta Arenas di Corinto-La Libertad-S. Josè de Guatemala	L. 163.000
Los Angeles-San Francisco	» 194.000
Vancouver	» 204.000
Sud Africa:	
Mombasa-Zanzibar	L. 109.000
Beira	» 113.000
Durban	» 116.000
Capetown	» 119.000
Australia:	
Fremantle	L. 197.000
Melbourne-Adelaide	» 202.000
Sydney	» 206.000
Brisbane	» 210.000
Cairns	» 218.000

3. — In aggiunta ai noli di cui sopra, vengono autorizzate, per tutte le destinazioni, le seguenti maggiorazioni:

Lit. 20.000 per le sistemazioni in cabine comuni che abbiano non più di due posti, la cubatura individuale non inferiore a mc. 3,80 e siano fornite di lavandino con acqua corrente e specchio, di un sedile (anche pieghevole) per ogni due persone, di un attaccapanni monoposto per ciascun convivente e di un armadietto individuale o di un armadio unico di adeguata capacità.

Lit. 15.000 per le stesse sistemazioni in cabine comuni da tre a sei posti.

La maggiorazione si applica alle navi di ogni categoria.

Lit. 24.000 per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili a non più di quattro posti, che abbiano docce e gabinetti privati, se si tratti delle navi riconosciute di categoria superiore di cui agli ultimi due comma del punto 1 e Lit. 20.000 per le stesse sistemazioni nelle altre navi.

Il vettore dovrà precisare, in occasione di ciascuna partenza, il numero delle cabine speciali intercambiabili che intende declassare.

4. — In tutti i noli suddetti deve intendersi compresa la tassa portuale di cui al regio decreto-legge n. 1997 del 15 settembre 1923, e successive modifiche.

5. — Il vettore che esplica il servizio per l'Australia è autorizzato ad esigere un supplemento di Lit. 5000 dagli emigranti destinati ad Adelaide ove la nave non faccia scalo in quel porto. Tale supplemento si intende a rimborso delle spese di viaggio via terra dal porto di sbarco alla suddetta destinazione da effettuarsi a cura e sotto la responsabilità del vettore stesso.

6. — Per la linea del Nord America (Stati Uniti e Canadà), mentre si fa riserva di stabilire il nolo massimo, si consente in via di ulteriore esperimento che ciascuna Compagnia di navigazione continui a praticare, a seconda delle navi, il nolo libero commerciale notificato ed accettato dal Ministero degli affari esteri in sede di autorizzazione per il trasporto degli emigranti.

Roma, addì 13 dicembre 1954

Il direttore generale
JUSTO GIUSTI DEL GIARDINO

(5999)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Antonio Gramsci », con sede in Salerno, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 29 novembre 1954, la Società cooperativa di produzione e lavoro « Antonio Gramsci », con sede in Salerno, costituita con atto in data 17 settembre 1944 a rogito notaio dott. Francesco Falvella, da Salerno, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato commissario liquidatore il rag. Vincenzo Tondini.

(5859)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 287

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 15 dicembre 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,85	644,75
» Firenze	624,95	642 —
» Genova	624,95	644,50
» Milano	624,97	645 —
» Napoli	624,975	645,50
» Palermo	624,94	644,80
» Roma	624,97	645 —
» Torino	624,90	642 —
» Trieste	624,94	—
» Venezia	624,90	644,75

Media dei titoli del 15 dicembre 1954

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	67,15
Id. 3,50 % 1902	62,85
Id. 5 % 1935	96,625
Redimibile 3,50 % 1934	83,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,475
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,975
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,50
Id. 5 % 1936	94,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,875

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 15 dicembre 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (*Decreto-legge* 19 *settembre* 1949, *n.* 632):

1 dollaro U.S.A. Lit. 624,97
1 dollaro canadese » 645 —

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina Lit. 1749,92

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Paese		Cambio		Valuta
Belgio	Lit.	12,50	per	franco belga
Danimarca	»	90,46	»	corona danese
Egitto	»	1794,55	»	lira egiziana
Francia	»	1,785	»	franco francese
Germania	»	148,77	»	marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	»	corona norvegese
Olanda	»	164,44	»	fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	»	corona svedese
Svizzera (conto *A*)	»	142,90	»	franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio della Stato 20 agosto 1947, n. 990; si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5% (1935)	223909	Della Corte Maria Gaetana di Alfonso, moglie di Quaranta Gabriele di Antonio, dom. in Napoli, vincolata per dote	800 —
P. Ric. Red. 3,50 % Serie 106	1451 (nuda proprietà)	Sappa Mirella e Mercurino fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre Sanna Anna vedova Sappa, dom. in Roma, in parti uguali, con usufrutto a Sanna Anna di Riccardo vedova Sappa	8.715 —
Cons. 3,50 % (1906)	858055	Rivara Anselmo fu Lorenzo, dom. in Genova, con usufrutto a Maragliano Adele fu Pietro vedova Rivara	1.505 —
Id.	774886 (nuda proprietà)	Oratorio della Beata Vergine Addolarata di Umpiano amministrato dalla Chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena in Valmaggia (Novara) rappresentata dal Fabbriciere pro tempore con usufrutto a favore di Scoccini Anna fu Angelo, vedova di Del Grasso Baldassarre, dom. in Valmaggia	7 —
Rendita 5% (1935)	124682 (usufrutto)	Ripoli Isabella di Riccardo, moglie di Garberini Giovanni, dom. in Roma, con usufrutto vitalizio a favore di De Micheli Anna fu Michele, maritata Ripoli	1.310 —
Id.	124683 (usufrutto)	Ripoli Anna di Riccardo moglie di Salandri Alberto, dom. a Roma, con usufrutto come sopra	1.310 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 30 luglio 1954

Il direttore generale: SALIMEI

(3845)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento del certificato sostitutivo del diploma di laurea e del certificato di abilitazione provvisoria.

Il dott. Franco Angelini di Vincenzo, nato a Roma il 27 ottobre 1919, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo del diploma di laurea in medicina e chirurgia nonchè il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico-chirurgo rilasciatigli dalla Università di Roma in data 13 ottobre 1945, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1944-45.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori dei certificati smarriti a consegnarli alla Università di Roma.

(5901)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 26 settembre 1954, sono state determinate le indennità dovute per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria in forza dei decreti Presidenziali per ciascuna indicati.

Le predette indennità verranno corrisposte in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha	Estremi decreto	
				N.	Data
	Ente Puglia e Lucania				
1	CALDERONI MARTINI Giuseppina fu Pasquale .	Gravina	10.88.72	2633	29-11-52
2	CALDERONI MARTINI Maddalena fu Pasquale .	Gravina	7.12.41	2631	29-11-52
3	CALDERONI MARTINI Maria fu Pasquale .	Gravina	9.16.41	2632	29-11-52
4	CALDERONI MARTINI Teresa fu Pasquale	Gravina	25.92.64	3009	29-11-52
5	CANTORE Vito fu Luigi .	Ginosa	254.30.17	1468	6- 9-52
6	CATTANEO Giulia fu Augusto, maritata MOTTOLA	San Severo	22.87.52	3365	18-12-52
7	CURATO Francesco Paolo fu Roberto	Manfredonia	1.39.42	4248	28-12-52
8	CURATO Pia fu Francesco Paolo . .	Manfredonia	34.27.86	2303	19-11-52
9	DE GUNDERRODE Paola di Massimiliano .	Serracapriola	67.63.37	2412	29-11-52
10	DE LEONE Franca fu Teodorico	Manfredonia	9.43.88	2010	19-11-52
11	DE LEONE Vittorio di Teodorico	Manfredonia	3.21.78	2011	19-11-52
12	DE LUCA Nicola fu Giuseppe	Serracapriola	9.36.27	3659	27-12-52
13	D'EUFEMIA Giuseppe fu Angelo	San Mauro Forte	45.84.06	2041	19-11-52
14	GARZONE Francesco fu Luigi	Irsina	49.72.78	2075	19-11-52
15	PACE Vito fu Pietro .	Mottola	8.65.44	3738	27-12-52
16	PRIORE Vincenza fu Giuseppe	Altamura	38.72.00	2447	29-11-52
17	RAIOLA PESCARINI Antonio fu Luca	Altamura	13.40.20	501	14- 5-52
18	RAIOLA PESCARINI Francesco fu Luca	Altamura	46.50.24	502	14- 5-52
19	RIVELLINI Vincenza fu Crescenzio, in SERAFINI	Spinazzola	57.62.95	504	14- 5-52
20	RIVELLINI Vincenza fu Crescenzio, in SERAFINI	Gravina	101.91.28	505	14- 5-52
21	ROMANO Giuseppe fu Giovanni Battista	Tricarico	12.27.85	2451	29 11-52
22	SALUZZO Maria, Beatrice, Anna fu Alfonso; ROMANAZZI CARDUCCI Maria Alascia di Guglielmo e VONWILLER Maria di Davide	Poggio Imperiale	279.37.97	3287	18-12-52
23	SALUZZO Maria, Beatrice, Anna fu Alfonso e ROMANAZZI CARDUCCI Maria Alascia di Guglielmo	Serracapriola	35.96.31	3288	18-12-52
24	SANFELICE Giuseppe fu Francesco .	Ascoli Satriano	15.08.24	2206	19-11-52
25	SANSONE Maria fu Francesco .	Ortanova	16.09.75	2209	19-11-52
26	SORELLA Carlo fu Domenico	San Severo	31.31.39	267	2- 4-52
27	SORELLA Domenico e Francesco di Carlo	San Severo	32.14.05	262	2- 4-52
28	SORELLA Filomena di Carlo .	Manfredonia	98.97.01	258	2- 4-52
29	SPADA Fabrizio fu Francesco .	Spinazzola	36.29.93	2567	29-11-52
30	SPADA Guendalina fu Francesco .	Banzi	24.09.52	2234	19-11-52
31	SPIRITO Nicola fu Domenico	Ferrandina	494.60.11	1170	25- 7-52
32	TAVASSI Federico fu Gaetano	Deliceto	6.40.96	2149	19-11-52
33	TAVASSI Letizia fu Gaetano .	Deliceto	9.01.96	3776	27-12-52
34	TAVASSI Luigi fu Gaetano .	Deliceto	8.23.73	3777	27-12-52
35	TUFARELLI Filomena fu Gennaro .	San Paolo Civitate	16.80.67	2165	19-11-52
36	VENUSIO Isabella di Raffaele	Matera	9.60.68	2173	19-11-52
37	VERUSIO Tommaso fu Giovanni .	Rotello	1.17.65	4312	28-12-52
38	VIGGIANI Giuseppe di Carlo	Lavello	31.15.66	792	30- 8-51
39	ZEZZA Alfonso fu Luigi	Canosa	89.97.48	3312	18-12-52
40	ZEZZA Livia fu Carlo, maritata D'ANDRIA	Ruvo	237.01.88	2618	29-11-52
41	CUTINELLI RENDINA Elisa e Gioacchino fu Vittorio	Campomaggiore	155.40.34	2304	19-11-52

Roma, addì 26 novembre 1954

(5771)

Presidenziale di esproprio — Gazzetta Ufficiale — N.	Data	Estremi registrazione alla Corte dei conti del decreto Presidenziale di determinazione dell'indennità — Data	Reg. Agricoltura — N.	Foglio	Ammontare indennità lire	Ammontare indennità arrotondato (Art. 1 legge 11 febbraio 1952, n. 70) lire)	Istituto di credito presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria
7 s. o. 2	10- 1-53	8-11-54	20	22	778.437	775.000	Banco di Napoli Sede di Bari
7 s. o. 2	10- 1-53	8-11-54	20	23	509.374	505.000	Id. Id. Id.
7 s. o. 2	10- 1-53	8-11-54	20	24	655.237	655.000	Id. Id. Id.
9 s. o.	13- 1-53	8-11-54	20	25	1.853.741	1.850.000	Id. Id. Id.
269 s. o.	20-11-52	8-11-54	20	26	19.628.009	19.625.000	Id. Id. Id.
14 s. o. 1	19- 1-53	8-11-54	20	27	2.557.448	2.555.000	Id. Id. Id.
19 s. o. 6	24- 1-53	8-11-54	20	62	435.006	435.000	Id. Id. Id.
295 s. o. 3	20-12-52	8-11-54	20	28	2.776.563	2.775.000	Id. Id. Id.
302 s. o. 1	31-12-52	8-11-54	20	30	6.720.506	6.720.000	Id. Id. Id.
294 s. o. 1	19-12-52	8-11-54	20	31	981.632	980.000	Id. Id. Id.
294 s. o. 1	19-12-52	8-11-54	20	32	334.651	330.000	Id. Id. Id.
15 s. o. 2	20- 1-53	8-11-54	20	33	783.656	780.000	Id. Id. Id.
294 s. o. 2	19-12-52	8-11-54	20	34	1.602.723	1.600.000	Id. Id. Id.
294 s. o. 2	19-12-52	8-11-54	20	35	3.842.832	3.840.000	Id. Id. Id.
16 s. o. 2	21- 1-53	8-11-54	20	36	490.089	490.000	Id. Id. Id.
302 s. o. 1	31-12-52	8-11-54	20	37	907.798	905.000	Id. Id. Id.
120 s. o.	24- 5-52	8-11-54	20	38	1.087.454	1.085.000	Id. Id. Id.
120 s. o.	24- 5-52	8-11-54	20	39	3.516.478	3.515.000	Id. Id. Id.
120 s. o.	24- 5-52	8-11-54	20	41	3.397.909	3.395.000	Id. Id. Id.
120 s. o.	24- 5-52	8-11-54	20	40	8.761.665	8.760.000	Id. Id. Id.
302 s. o. 1	31-12-52	8-11-54	20	42	802.212	800.000	Id. Id. Id.
13 s. o. 5	17- 1-53	8-11-54	20	43	26.269.402	26.265.000	Id. Id. Id.
13 s. o. 5	17- 1-53	8-11-54	20	44	2.955.223	2.955.000	Id. Id. Id.
295 s. o. 1	20-12-52	8-11-54	20	45	1.089.005	1.085.000	Id. Id. Id.
295 s. o. 1	20-12-52	8-11-54	20	46	1.347.359	1.345.000	Id. Id. Id.
93 s. o. 1	19- 4-52	8-11-54	20	47	3.500.892	3.500.000	Id. Id. Id.
93 s. o. 1	19- 4-52	8-11-54	20	48	3.593.314	3.590.000	Id. Id. Id.
93 s. o. 1	19- 4-52	8-11-54	20	49	7.381.007	7.380.000	Id. Id. Id.
6 s. o.	9- 1-53	8-11-54	20	50	2.503.888	2.500.000	Id. Id. Id.
295 s. o. 1	20-12-52	8-11-54	20	51	1.045.732	1.045.000	Id. Id. Id.
210 s. o.	10- 9-52	8-11-54	20	52	12.040.292	12.040.000	Id. Id. Id.
294 s. o. 4	19-12-52	8-11-54	20	53	898.959	895.000	Id. Id. Id.
16 s. o. 2	21- 1-53	8-11-54	20	54	1.265.004	1.265.000	Id. Id. Id.
16 s. o. 2	21- 1-53	8-11-54	20	55	1.155.287	1.155.000	Id. Id. Id.
294 s. o. 4	19-12-52	8-11-54	20	56	1.120.719	1.120.000	Id. Id. Id.
294 s. o. 4	19-12-52	8-11-54	20	57	645.573	645.000	Id. Id. Id.
19 s. o. 6	24- 1-53	8-11-54	20	58	200.008	200.000	Id. Id. Id.
210 s. o.	13- 9-51	8-11-54	20	59	3.779.250	3.775.000	Id. Id. Id.
13 s. o. 5	17- 1-53	8-11-54	20	60	5.888.436	5.885.000	Id. Id. Id.
7 s. o. 1	10- 1-53	8-11-54	20	61	3.737.558	3.735.000	Id. Id. Id.
295 s. o. 3	20-12-52	8-11-54	20	29	8.382.712	8.380.000	Id. Id. Id.

Visto, p. *Il Ministro*: COBIANCHI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Bologna in data 20 marzo 1952, n. 22/10029, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna è costituita come appresso:

Presidente:

Malinverno dott. Mario: vice prefetto.

Componenti:

Marenzi dott. Cesare: medico provinciale;
Corinaldesi prof. Francesco: docente in ostetricia e ginecologia;
Macciotta prof. Massimo: docente in ostetricia e ginecologia;
Degli Esposti Maria: ostetrica condotta.

Segretario:

Di Lorenzo dott. Antonio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 11 novembre 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5869)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Milano in data 21 gennaio 1954, n. 345, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano è costituita come appresso:

Presidente:

Guida dott. Giacinto, vice prefetto.

Componenti:

Bellino dott. Mario, medico provinciale;
Prisco prof. Natale, primario ostetrico ginecologo dell'Istituto per la cura dei tumori;
Silva prof. Camillo, docente in clinica ostetrica e ginecologica;
Brugnoli Giovanna, ostetrica condotta.

Segretario:

Barile dott. Michele.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 30 novembre 1954

L'Alto Commissario TESSITORI

(5850)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del Macello di Bari

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 47, 54 e 65 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Bari in data 27 gennaio 1954, n. 59953, col quale è indetto pubblico concorso al posto di direttore del Macello di Bari;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di direttore del Macello di Bari è costituita come appresso:

Presidente:

Nitri dott. Giacinto, vice prefetto.

Componenti:

Duca dott. Filippo, ispettore generale veterinario;
Messieri prof. Albino, docente in clinica medica veterinaria;
Barboni prof. Elio, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Giuliani dott. Vito, veterinario condotto.

Segretario:

Ressa dott. Donato.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 30 novembre 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5818)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cagliari al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Cagliari in data 10 giugno 1954, n. 56143, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cagliari è costituita come appresso:

Presidente:

Princivalle dott. Senio, vice prefetto.

Componenti:

Luce dott. Aldo, medico provinciale;
Aresu prof. Mario, docente in clinica medica;
Ligas prof. Alfonso, primario chirurgo degli ospedali riuniti di Cagliari;
Manuella dott. Ettore, medico condotto.

Segretario:

De Mari dott. Nicola.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 30 novembre 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5848)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Bergamo in data 10 marzo 1954, n. 21887, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo è costituita come appresso:

Presidente:

Ferri dott. Ermanno, vice prefetto.

Componenti:

Monastra dott. Alfio, medico provinciale;
Cantoni prof. dott. Oscar, docente in clinica medica;
Pepere prof. dott. Marcello, docente in clinica chirurgica;
Locatelli dott. Giacomo, medico condotto.

Segretario:

Sozzi dott. Gaetano.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 30 novembre 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5849)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Napoli in data 31 marzo 1954, n. 1613, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli è costituita come appresso:

Presidente:

Coccia dott. Francesco, vice prefetto.

Componenti:

Sica dott. Mario, ispettore generale medico;
Volpe prof. Carlo, docente in ostetricia e ginecologia;
Tesauro prof. Giuseppe, direttore della clinica ostetrica dell'Università di Napoli;
Brescia, Angela, ostetrica condotta.

Segretario:

Fasano dott. Nestore.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 30 novembre 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5852)

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli al posto di ostetrica condotta nel comune di Duino Aurisina.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto 28 aprile 1953, n. 340.2.84/8689, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli al posto di ostetrica condotta nel comune di Duino Aurisina;
Vista la nota del Commissario generale del Governo per il territorio di Trieste, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il medico provinciale dott. Valentino Graziadei, collocato a riposo, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del medico provinciale dott. Valentino Graziadei è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli al posto di ostetrica condotta nel comune di Duino Aurisina il medico provinciale dottor Luigi Nuzzolillo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo del Commissariato generale del Governo per il territorio di Trieste.

Roma, addì 30 novembre 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5851)

PREFETTURA DI ANCONA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio decreto n. 11178 in data 3 aprile 1954, con il quale è stato indetto il concorso per i posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1953;

Visti i verbali e la graduatoria resa dalla Commissione giudicatrice del concorso;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui nelle premesse:

1.	Melchiorri Domenico	punti	104,488	su 150
2.	Faggi Pietro	»	102,350	»
3.	Bellocchi Cesare	»	101,300	»
4.	Casagrande Angelo	»	100,888	»
5.	Pierdicca Eugenio	»	100,323	»
6.	Milli Fortunato	»	99,033	»
7.	Mariani Angelo	»	98,126	»
8.	Banci Zeno	»	98,033	»
9.	Possenti Luigi	»	97,993	»
10.	Giordano Fiorentino	»	97,009	»
11.	Paganelli Antonio	»	96,780	»
12.	Degano Gastone	»	96,389	»
13.	Di Leve Luigi	»	96,150	»
14.	Torelli Lionello	»	96,077	»
15.	Montefalcone Mirco	»	95,066	»
16.	Gammarota Franco	»	94,797	»
17.	Bambozzi Domenico	»	94,651	»
18.	Di Bernardo Pietro	»	94,456	»
19.	Rita Enrico Secondo	»	94,400	»
20.	Balducci Nicola	»	94,226	»
21.	Monachello Angelico	»	93,500	»
22.	Luzi Luigi	»	93,350	»
23.	Romagnoli Vittorio	»	92,989	»
24.	Cianca Bruno	»	92,897	»
25.	Pisello Giuseppe	»	92,433	»
26.	Belfiori Luigi	»	92,357	»
27.	Mostocotto Marino	»	92,258	»
28.	Alfonsi Eugenio	»	92,133	»
29.	Vichi Remo	»	92,050	»
30.	Luchetti Euros	»	91,203	»
31.	Gatti Roberto	»	91,195	»
32.	Polli Flavio	»	91,183	»
33.	Ippoliti Sauro	»	91,046	»
34.	Guideri Renzo	»	90,915	»
35.	Fiorentini Pietro	»	90,911	»
36.	Pernafelli Giovanni	»	90,500	»
37.	Mariani Giuseppe	»	89,343	»
38.	Guizzardi Aristo	»	85,789	»
39.	Pallini Giuseppe	»	85,368	»
40.	Cardinali Fernando	»	85,262	»
41.	Guancioli A. Maria	»	84,943	»
42.	Croce Stelio	»	84,071	»
43.	Santini Orazio	»	82,878	»
44.	Ferrari Nicolino	»	81,825	»
45.	Speca Silvio	»	81,751	»
46.	Spalla Pietro, coniugato	»	80,200	»
47.	Linfante Crescenzio	»	80,200	»
48.	Agostinelli Jago	»	80,050	»
49.	Medori Giuseppe	punti	79,708	su 150
50.	Belcastro Fortunato	»	79,661	»
51.	Branchini Bruno	»	79,090	»
52.	Benericetti Walter	»	78,821	»
53.	Cesari Ariodante	»	77,666	»
54.	Lombardi Michele	»	76,171	»
55.	Trebbi Gino	»	75,556	»
56.	Ricci Alberto	»	75,420	»
57.	Bonazzoli Remo	»	73,766	»
58.	Restivo Attilio	»	73,010	»
59.	Gaggioli Lenicio	»	72,023	»
60.	Benigni Alberto	»	71,770	»
61.	De Luca Giambattista	»	70,600	»
62.	Ricci Aldo	»	70,490	»
63.	Ansuini Alvaro	»	70,295	»
64.	Pimpinelli Glauco	»	70,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed all'albo dei Comuni interessati.

Ancona, addì 24 novembre 1954

Il prefetto: CAPPELLINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio decreto n. 37161 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per i posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1953;

Visto l'ordine delle preferenze per le sedi ammesse a concorso, indicato dai candidati compresi nella graduatoria medesima;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, riformata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa alla assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Decreta:

I seguenti candidati compresi nella graduatoria del concorso sopra indicato sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno rispettivamente indicata:

Balducci dott. Nicola, invalido di guerra: Staffolo (2a condotta);

Melchiorri dott. Domenico: Fabriano (condotta di Albacina);

Faggi dott. Pietro: Monte San Vito (2a condotta);

Bellocchi dott. Cesare: Poggio San Marcello (condotta unica);

Casagrande dott. Angelo: Barbara (condotta unica);

Pierdicca dott. Eugenio: Ancona (condotta di Montesicuro);

Milli dott. Fortunato: Rosora (condotta unica);

Mariani dott. Angelo: Monte Roberto (condotta di Pianello);

Banci dott. Zeno: Montemarciano (1a condotta);

Possenti dott. Luigi: (condotta di Castel d'Emilio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

Ancona, addì 24 novembre 1954

Il prefetto: CAPPELLINI

(5788)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.